

# **COMUNE DI NEROLA**

*Città Metropolitana di Roma  
Capitale*

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE AREE VERDI  
COMUNALI, DI CUI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "IL VERDE  
SIAMO NOI - ADOTTIAMO UN'AREA VERDE CON  
SPONSORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA".**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .27. del ..24/07/2023*

# SOMMARIO

Art. 1.	OGGETTO E FINALITÀ.....	3
Art. 2.	AREE AMMESSE.....	3
Art. 3.	SOGGETTI AMMESSI .....	4
Art. 4.	INTERVENTI AMMESSI .....	4
Art. 5.	MODALITA' DI RICHIESTA.....	4
Art. 6.	OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI.....	5
Art. 7.	OBBLIGHI DEL COMUNE .....	6
Art. 8.	CARTELLI ISTITUZIONALI DI SPONSORIZZAZIONE.....	6
Art. 9.	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	7
Art. 10.	RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E CONTENZIOSO .....	7

## **Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ**

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento si propone di:
  - Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
  - Sensibilizzare i cittadini, le imprese, le associazioni, riguardo la tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
  - Stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
  - Generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
  - Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
  - Recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico paesaggistica e ambientale, migliorando l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
  - Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
2. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 3, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto delle vigenti normative.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

## **Art. 2. AREE AMMESSE**

1. Sono considerate oggetto delle proposte di adozione tutte le aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici vigenti, esistenti o di nuova realizzazione, per le quali l'affidatario si impegna a totale cura e proprie spese alla manutenzione, anche con migliorie, o al loro allestimento e manutenzione.

L'affidamento si intende esteso alle seguenti tipologie di verde:

- Fioriere,
- Aiuole,
- Aree di rotatorie, aiuole spartitraffico stradali marciapiedi,
- Giardini,
- Parchi,
- Aree attrezzate
- Aree ubicate nel centro storico

- Aree verdi generiche
  - Nuove aree da destinare a verde pubblico;
2. La consegna in affidamento a titolo gratuito di adozione non muta in nessuna condizione giuridica la destinazione dell'area verde che rimarrà di uso pubblico.

### **Art. 3. SOGGETTI AMMESSI**

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:
  - a) Cittadini singoli;
  - b) Cittadini costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati, organizzazioni di volontariato);
  - c) Soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al precedente comma, lettere b) e c), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

### **Art. 4. INTERVENTI AMMESSI**

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
  - a) **la manutenzione ordinaria:** *tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; potatura di alberi; rimozione di rami secchi; annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;*
  - b) **la manutenzione con migliorie:** *nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;*
2. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

### **Art. 5. MODALITA' DI RICHIESTA**

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente, secondo l'apposito modello predisposto.
2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
  - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
    - Relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti, nonché i tempi di attuazione.
  - b) se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con migliorie, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
    - Relazione descrittiva del programma di manutenzione, sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione.

- Progetto di allestimento (bozzetto/ disegno in scala metrica adeguata) relativo alla proposta di riconversione dell'area verde, nel quale devono essere specificate le essenze arboree e floreali da mettere a dimora.
3. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
  4. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

#### **Art. 6. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI**

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. La parte affidataria si impegna alla corretta conservazione di manufatti, opere, attrezzature, impianti e quant'altro presente all'atto della consegna dell'area.
3. Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.
5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde.
6. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con la destinazione d'uso dell'area.
7. L'esecuzione dei lavori di allestimento dell'area a verde non deve arrecare danno alle alberature o manufatti, opere, impianti e quant'altro già presente nell'area.
8. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi.
9. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
10. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale, ad eccezione delle eventuali strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante.
12. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, o arrecati per difetti di manutenzione e gestione delle aree affidate.
13. La parte affidataria dovrà consentire l'effettuazione di eventuali interventi di sistemazione e/o manutenzione di impianti, servizi e sotto servizi a cura del Comune o suoi delegati o di

altri enti interessati a lavori a carattere di pubblico interesse, i quali, a conclusione dell'intervento, provvederanno al ripristino delle zone interessate. Tali interventi non comportano la sospensione della convenzione, la cui durata resta immutata.

#### **Art. 7. OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti dei terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

#### **Art. 8. CARTELLI ISTITUZIONALI DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Gli affidatari potranno sponsorizzare l'allestimento e la manutenzione delle aree verdi usufruendo della possibilità di promuovere il proprio nome/marchio attraverso cartelli pubblicitari.
2. Il contenuto del cartello deve essere riferito esclusivamente al soggetto adottante e il testo dovrà essere limitato alla scritta "Area verde adottata da (*nome del soggetto adottante con eventuale logo*)".
3. Le dimensioni dei cartelli dovranno essere compatibili con le disposizioni del nuovo Codice della Strada, con un'altezza massima dei cartelli dal piano di calpestio cm. 80 e comunque compatibili con la dimensione e la natura dell'area oggetto di adozione.
4. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione sopradetti sono l'unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale. Non sono ammesse forme di pubblicità.
5. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione presenti sulle aree interessate non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento sono rimossi con onere a carico del contraente.
6. La collocazione dei cartelli istituzionali di sponsorizzazione deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenze all'utente della strada.
7. Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che, nel caso di un eventuale impatto violento, non opponga resistenza al veicolo.
8. Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale.
9. Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
10. I cartelli istituzionali ammessi sono esonerati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

#### **Art. 9. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. L'ufficio comunale competente, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento.
2. In caso di più richieste pervenute per una stessa area, verrà effettuata una valutazione, anche in contraddittorio con le parti, relativamente alla proposta presentata, considerando anche le

eventuali motivazioni per la scelta effettuata. In questo caso la Giunta Comunale si esprimerà sull'assegnazione.

3. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma 1 precedente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.
4. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" allegato al presente Regolamento;
5. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta, da presentarsi prima della scadenza all'ufficio comunale competente.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
7. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio comunale competente con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.
8. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

#### **Art. 10. RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E CONTENZIOSO**

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.
2. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.
3. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
4. Le decisioni di detto Collegio sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

